

Semestrale Anno III - n. 2-2008 luglio-dicembre

ISSN 1970-5301



Diritto e Religioni

Semestrale Anno II - n. 2-2008 Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini

Direttore Mario Tedeschi

Segretaria di redazione Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

Sezioni	Direttori Scientifici
Antropologia culturale	M. Minicuci, A. Pando
Diritto canonico	A. Bettetini, G. Lo Ca
Diritti confessionali	G. Fubini, A. Vincenz
Diritto ecclesiastico	S. Ferlito, L. Musselli,
Sociologia delle religioni e teologia	A. Autiero, G. J. Kacz
Storia delle istituzioni religiose	R. Balbi, O. Condorell

M. Minicuci, A. Pandolfi A. Bettetini, G. Lo Castro, G. Fubini, A. Vincenzo S. Ferlito, L. Musselli. A. Autiero, G. J. Kaczyński, R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI	KESPONSABILI
Giurisprudenza e legislazione amministrativa	G. Bianco
Giurisprudenza e legislazione canonica	P. Stefanì
Giurisprudenza e legislazione civile	A. Fuccillo
Giurisprudenza e legislazione costituzionale	F. De Gregorio
Giurisprudenza e legislazione internazionale	G. Carobene
Giurisprudenza e legislazione penale	G. Schiano
Giurisprudenza e legislazione tributaria	A. Guarino
Diritto ecclesiastico e professioni legali	F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

Settori	Responsabili
Letture, recensioni, schede,	
segnalazioni bibliografiche	P. Lo Iacono, A. Vincenzo

prassi, nell'ambito delle disposizioni liberali a finalità religiosa, e la comparazione, operata da Fuccillo, tra il cosiddetto trust interno e la destinazione patrimoniale, nel più ampio contesto degli atti di liberalità non donativi a finalità religiosa.

La ricchezza dell'analisi compiuta legittima le conclusioni di Fuccillo, laddove egli ritiene che le liberalità non donative costituiscano una categoria nettamente distinta dagli atti di donazione, e che, al loro interno, l'eventuale finalità religiosa ne circoscriva una fattispecie specifica.

Sembrano ugualmente legittime, ma forse bisognose di qualche temperamento, le ulteriori conclusioni dell'Autore. In particolare, l'affermazione, secondo la quale gli "atti di liberalità non donativa siano distinti rispetto alle altre tipologie di liberalità presenti nel nostro sistema giuridico, genera come conseguenza pratica la loro non assoggettabilità alle azioni di tutela del patrimonio familiare del disponente" (p. 130), è condivisibile, purché si ammetta la possibilità di significative eccezioni in casi concreti.

Allo stesso modo, potrebbe sembrare riduttivo il riferimento all'individuazione delle attività religiose di cui all'art. 16 della legge 222/85, che si occupa degli enti ecclesiastici cattolici, per ricercare la soluzione del problema, estremamente arduo per l'ordinamento civile, dell'individuazione delle finalità classificabili

come religiose.

Inoltre, richiama ulteriori specificazioni il rinvio operato da Fuccillo alla "collettività", come soggetto giuridicamente deputato a vigilare "sul fatto che non vi siano distrazioni di risorse rispetto alle finalità dichiarate all'atto del compimento dell'erogazione liberale" (p. 132).

Indubbiamente, il grande merito del volume di Fuccillo è quello di aver saputo cogliere e analizzare le ricadute nell'ambito dell'autonomia privata, con particolare riferimento agli atti di liberalità, di quel lungo e complesso processo di dissolvimento della linea di confine tra enti commerciali e non profit, con il correlato venir meno della tradizionale

rigorosa corrispondenza tra struttura e attività delle persone giuridiche.

Nonostante la difficoltà del tema affrontato, il volume si presenta piacevole alla lettura e ricco di spunti originali, con una vivacità di riflessioni, che trae evidentemente origine anche dalla qualificata esperienza professionale notarile dell'Autore.

Antonio Guarino

Massimo Jasonni, Alle radici della laicità, Il Ponte Editore, Firenze, 2008, pp. 143.

Gli studi sulla laicità proliferano. Rispetto ai più recenti, quello di Massimo Jasonni si distingue per la piacevolezza della scrittura, la varietà dei riferimenti culturali e di interessi, ma soprattutto per il contenuto. Egli parte da premesse che io condivido pienamente: – che il silenzio sulla laicità da parte della Costituzione non sia casuale, ma costituisca una precisa scelta; - che il riferimento ai principi supremi configuri un edificio sostanzialmente vuoto, che traccia "una laicità buona per tutti gli usi, banalizzante e pianificatrice" (p. 11); – che la laicità è cosa ben diversa dal laicismo.

A tal punto si chiede cosa debba intendersi per laicità, da dove provenga il principio di laicità, e quale ne sia stato il cammino. Jasonni riconduce il termine alla classicità, a partire dal mito omerico e dal pensiero presocratico, e dice che *laòs* esprime una identità personale, l'appartenenza a una città o ad un popolo eletto, secondo la Bibbia dei Settanta, da Dio. Ma laico è ciò che non è consacrato a Dio, con il tempo l'illetterato, l'incolto. I canonisti distinguono, anche con Graziano, tra chierici e laici. Lo Stato laico moderno e i suoi padri, Bodin e Hobbes, inducono Jasonni ad ulteriori indagini: Cartesio, Spinoza, Pascal. Concordo pienamente sui primi due, meno su Pascal su cui si ritornerà in seguito. In questo quadro si spezza il rapporto tra uomo e natura, si attenua il ruolo del diritto, si passa dal diritto naturale ai vaghi e indefiniti diritti umani, di cui oggi tanto si parla e che appaiono privi di precisi contenuti.

In un capitolo successivo Jasonni si riferisce a Senofane, frammento 2. Contrapponendosi a *démos*, che esprime una condizione sociale comune, *laòs* indica un'appartenenza politica, un gruppo di persone unite, fedeli ad un'autorità nella quale si riconoscono. L'unità prevale sulla dispersione.

Jasonni richiama anche un altro testo, la *Lettera a Diogneto*, di autore ignoto, nella quale si distingue il nuovo credo rispetto al giudaismo e al paganesimo; si descrive la vita dei cristiani; e si parla della missione e diffusione del Verbo nel mondo. Nella *Lettera, laòs* si contrappone a *etnòs*, il primo indica il popolo, il secondo le genti. Circostanza strana secondo Jasonni perché "nella tradizione giudaico cristiana il popolo di Dio è *laòs* non *etnòs*" (p. 40).

Il rapporto tra laicità e politicità riconduce Jasonni a quello tra Virgilio e Dante. A suo avviso Virgilio è un pensatore precristiano per l'importanza che per lui assumono le parole *labor, pietas* e fatum. All'otium greco, quale "capacità di osservazione e sovrana distanza dalle inquietudini" (p. 45), Virgilio contrappone il *labor* che *omnia vicit*. Anche la *pietas* ha per il poeta un contenuto spirituale, sostanziandosi in una concezione amorevole e solidale dell'esistenza. Il *fatum* è, invece, il destino dell'uomo e la responsabilità che egli si assume nella vita. Non è un caso che Dante scelga come guida Virgilio. In entrambi Jasonni ritrova l'esigenza di rinvenire "una premessa spirituale per la fondazione di un ordine politico finalmente duraturo" (p. 49). La Commedia di Dante prepara l'umanesimo.

Luogo pubblico e simbolo religioso si contrappongono come sito dell'indifferenza rispetto ad un'immagine fonte di un'esperienza di fede. All'eguaglianza formale di tutti i cittadini si oppone una "immagine simbolica, espressione di una radicale alterità" (p. 52). Al symbolon si contrappone il diabolon, il diavolo,

colui che divide, che allontana da Dio. Su questi presupposti l'illegittimità del velo islamico sancita dal *Conseil d'État* in Francia, costituisce una sicura violazione del symbolon e, aggiungerei io, della laicità. La laicità che si contrappone a tendenze velatamente confessionistiche mi convince poco. Le filosofie illuministiche e positivistiche non sono essenzialmente atee come non sono necessariamente atee quelle laiche, per cui Jasonni fa bene a riguardarle all'interno di un orizzonte giudaico-cristiano, e pertanto concordo pienamente con lui che "il crocifisso... non costituisce affatto l'immagine programmatica di un pregiudizio religioso; più semplicemente esso è testimone di una storia millenaria" (p. 58), come ritenevano Croce e Calamandrei. Il riferimento ad un frammento attribuito ad Eraclito, ma di dubbia autenticità, sul padre che "divenne figlio, il figlio di se stesso e di nessun altro" (p. 59), ripreso da Gadamer, che sottolinea il nesso indissolubile che lega il padre al figlio, è suggestivo nella trattazione del pensiero cristiano, attratto da un lato da nostalgie neoplatoniche e dall'altro da una prospettiva sempre più secolarizzante, che ci ricondurrebbe alla laicità.

Laiche sono le confraternite, la cui storia l'A. fa giustamente risalire a un noto passo di Tertulliano. Jasonni cita i contributi di Le Bras, di Durand – anche se al riguardo sono stati recentemente pubblicati altri lavori – e ci riporta al regime delle associazioni del *Codex* del 1917, erectae, approbatae e commenda*tae*, del quale anch'io ho avuto modo di occuparmi nel mio studio sull'associazionismo. L'analisi è assolutamente corretta nelle distinzioni avanzate tra associazioni ecclesiastiche o laicali, pubbliche o private, nel riferimento di cui al *Codex* del 1983 al diritto di associazione come ius nativum, nel riconoscimento di una soggettività ecclesiale, presumo anche delle confraternite, nonostante nell'ultima codificazione ogni riferimento ad esse scompaia. Non si offenda Jasonni se dico che la citazione agostiniana del passato

- oramai trascorso -, del futuro - che "ancora non è e chissà mai se verrà" -, e del presente, "pur esso illusorio" (p. 73), mi ha ricordato la filosofia, tutta napoletana, di Bellavista. I riferimenti a Bonaventura. a Omobono da Cremona e Giovanni da Parigi, molto caro a Raffaele Ajello, a Marsilio e ad Ockham, arricchiscono il lavoro. Io non credo che il declino dell'istituto inizi con il XVIII secolo se ancor oggi le confraternite continuano a sollevare problemi giuridici, come anche personalmente mi è accaduto di dover constatare, né che sulle confraternite si debba esprimere un giudizio severo se esse furono dalla stessa legge Crispi conservate e non soppresse.

Jasonni, come avevo anticipato, ritorna poi a Pascal e al rapporto religione-diritto. I riferimenti a Cartesio, Giansenio, Hobbes e Spinosa, sono opportuni. Di Hobbes mi sono occupato anch'io, sull'unità del potere politico ed ecclesiastico, non dell'influenza su Pascal per quel che concerne la pace e il fondamento del diritto. Dal momento che l'uomo non è buono in natura, la pace costituisce una conquista. Bene, ma che il problema essenziale del diritto sia quello della precedenza e della risoluzione delle antinomie e che il diritto sia espressione della forza, non mi sembra meriti alcuna particolare notazione perché non costituisce una novità e perché porta Pascal a sostenere che "è pericoloso dire al popolo che le leggi non sono giuste". Siamo, dice bene Jasonni, all'affermazione incondizionata del diritto del più forte, alla legittimazione più piena della ragion di Stato" (p. 92), di uno Stato, aggiungerei io, assolutista, di cui Pascal è uno dei teorici, devoto come si dichiara al Re. Quale differenza dalle posizioni di Spinoza che pure Jasonni ricorda!

Il giuramento – sul quale Jasonni ha lungamente scritto – nelle sentenze della Corte costituzionale, a partire dalla posizione dell'ateo, è capitolo di grande interesse perché fa il punto sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale con molta puntualità e precisione. Le notazioni dell'A al riguardo sono tutte pienamente condivisibili.

Anche quanto Jasonni dice sul rapporto tra interpretazione e comunicazione, è particolarmente interessante. Ho con Jasonni una consonanza di interessi che si estende anche ai suoi rilievi sull'Università di oggi. Il riferimento alla scuola di Francoforte e in particolare ad Adorno, sul pericolo "che la razionalizzazione tecnologica della società porta con sé il totalitarismo politico" (p. 111), è opportuno, come lo è il richiamo a Parmenide, per il quale essere e pensiero tendono ad identificarsi. L'ermeneutica biblica – della quale si è occupato anche Betti – è ben diversa da quella che io chiamo *hermeneutica fidei*, condizionata da un'adesione ideologica a un credo religioso. Per tal verso, non ritengo S. Tommaso un giurista laico. Bellissima comunque la conclusione di Jasonni quando ricorda "un tempo in cui l'ermeneutica descrisse il sogno dell'uomo di dialogare con l'assoluto e l'aspirazione della scienza giuridica a non ridursi a paraninfo delle forze in gioco" (p. 112).

Una serie di brevi articoli pubblicati su *Il Ponte*, di vario argomento – simboli religiosi, Heidegger cattolico, scuola laica, Gadda – sono raccolti in Appendice.

Non tutto quindi riguarda la laicità, anche se guesto è il filo conduttore del volume. E una laicità vista in chiave personale da Jasonni, che è uomo di fine cultura classica e filosofica e che considera con tale spirito gli argomenti che tratta. Dovrebbe essere normale invece è molto raro. Il comune sentire mi esime da ogni ulteriore complimento perché, condividendo il suo taglio metodologico, finirei con rallegrarmi anche con me stesso!

Mario Tedeschi

Cesare La Mantia, Storia d'Europa nel XX secolo. Polonia, edizioni Unicopli, Milano, 2006, pp. 343.

Il volume si inserisce in una collana di studi storici dedicata a vari Paesi europei.